



# **COMUNE DI ORVIETO**

( Provincia di Terni )

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, SOPRALLUOGO, ISTRUTTORIA, RICERCA, VISURA, COPIA RELATIVI AL SETT. 4 TECNICO, ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED ALLA PUBBLICITA'**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 27/04/2022**



## INDICE

<b>Art. 1</b>	Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
<b>Art. 2</b>	Modalità di esazione dei Diritti di Segreteria.....	pag. 3
<b>Art. 3</b>	Esenzioni.....	pag. 4
<b>Art. 4</b>	Ammontare dei Diritti di Segreteria.....	pag. 4
<b>Art. 5</b>	Adeguamento Tariffe.....	pag. 5
<b>Art. 6</b>	Spettanza totale.....	pag. 5
<b>Art. 7</b>	Entrata in vigore.....	pag. 5



## **Art. 1** **Oggetto del Regolamento**

- 1.1.** Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento dei diritti di segreteria, sopralluogo, istruttoria, ricerca, visura, copia, di seguito denominati "imposta", previsti da numerosi istituti di legge quali:
- l'art. 40, L. 604/1962, ai sensi del quale è obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi in conformità alla tabella D di detta legge che prevede l'applicazione di un diritto fisso per i certificati di qualunque natura;
  - l'art. 25, c. 1, L. 241/1990, che prevede l'istituzione dei diritti di ricerca e visura;
  - il D.L. 8/1993, convertito in L. 68/1993, e la L. 662/1996 che istituiscono i diritti di segreteria da applicare ad alcuni atti della Pubblica Amministrazione relativi alle discipline che regolano le attività edilizie ed urbanistiche i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio degli Enti Locali;
  - l'art. 10, D.L. 8/1993, convertito in L. 68/1993, nel testo sostituito dall'art. 4, D.L. 398/1993, convertito in L. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, c. 60, p.to 19, L. 662/1996 e dall'art. 1, c. 50, L. 311/2004, che stabilisce gli importi minimi e massimi di tali diritti di segreteria, salvo la facoltà di raddoppiare il valore massimo per i soli Comuni aventi popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
  - l'art. 4, c. 13, DPR 160/2010, che prevede l'istituzione di diritti di segreteria sulle attività di competenza del SUAP;
  - l'art. 4, D.P.R. 633/1972, in applicazione del quale tali diritti non sono soggetti ad IVA, in mancanza del presupposto soggettivo richiesto in quanto:
    - . determinati a titolo di rimborso spese e finalizzati al solo rimborso dei costi sostenuti per la riproduzione delle documentazioni e degli atti rilasciati;
    - . le prestazioni rese avvengono nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente avente natura obbligatoria.
- 1.2.** Viene applicata l'imposta sul rilascio degli atti elencati nella tabella allegata alle deliberazioni di Giunta Comunale di ricognizione ed adeguamento dell'imposta.

## **Art. 2** **Modalità di esazione dei Diritti di Segreteria**

- 2.1.** L'esazione dell'imposta avviene al momento del ritiro dell'atto o, laddove il procedimento amministrativo non includa la fase di rilascio dell'atto finale, al momento della richiesta e/o del deposito della domanda e relativa documentazione.
- 2.2.** La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla relativa istanza. L'ente si riserva, comunque, di richiedere eventuali conguagli degli importi corrisposti.
- 2.3.** Relativamente alle istanze di accesso agli atti amministrativi, la ricevuta di versamento relativa al diritto di accesso dovrà essere allegata al momento del deposito della stessa, mentre il pagamento dei diritti di ricerca e visura dovranno essere corrisposti successivamente all'esame della documentazione e comunque contestualmente al ritiro delle copie richieste.
- 2.4.** Il pagamento potrà essere effettuato:
- tramite versamento sul bollettino di c/c postale intestato al Comune di Orvieto, Tesoreria Comunale, con indicazione in causale del Capitolo di Bilancio in entrata + "Diritti" + atto per il quale vengono corrisposti;



- a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Comune di Orvieto - Tesoreria Comunale, con indicazione in causale del Capitolo di Bilancio in entrata + "Diritti" + atto per il quale vengono corrisposti;
- tramite versamento PagoPA, secondo le istruzioni fornite dagli Uffici; tale metodo di pagamento potrà essere reso l'unico di possibile accettazione mediante apposita determinazione Dirigenziale.

**2.5.** Il mancato versamento dell'imposta, il pagamento non corretto o non corrispondente agli importi determinati, l'utilizzo di modalità di pagamento non previste, comporta la sospensione dell'iter procedurale dell'istanza e l'interruzione dei termini del procedimento.

### **Art. 3 Esenzioni**

- 3.1.** Sono esentati dal pagamento del tributo i soggetti pubblici<sup>i</sup> nei confronti dei quali operano le norme sulla semplificazione amministrativa relative all'acquisizione d'ufficio di atti in possesso della pubblica amministrazione nonché i soggetti già riconosciuti esenti da imposta di bollo dal D.P.R. 642/1972:
- Pubbliche Amministrazioni di cui al punto 16 dell'Allegato B al D.P.R. 642/1972;
  - ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al punto 27 Bis dell'Allegato B al D.P.R. 642/1972.
- 3.2.** Gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono esclusi dalla applicazione dei diritti di cui al presente Regolamento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 9, c. 10, lett. c, D.L. 8/1993, convertito, con modificazioni, in L. 68/2003.

### **Art. 4 Ammontare dei Diritti di Segreteria**

- 4.1.** L'ammontare dei diritti dovuti è quello indicato, per ciascun tipo di atto, nelle tabelle allegate alle deliberazioni di Giunta Comunale di ricognizione e aggiornamento degli importi e viene assolto con le modalità di cui al precedente art. 2.

### **Art. 5 Adeguamento Diritti**

- 5.1.** L'imposta viene adeguata con provvedimento della Giunta Comunale, con cadenza biennale, e con aggiornamento in base al 75 per cento della variazione ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, qualora se ne ravvisi l'opportunità in ragione dell'andamento dell'inflazione.
- 5.2.** Oltre all'adeguamento ISTAT dell'imposta, è facoltà della Amministrazione di modificare, aggiornare ed integrare l'imposta.

---

<sup>i</sup> "per soggetti pubblici si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".



## **Art. 6 Spettanza Totale**

- 6.1.** I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono acquisiti interamente al bilancio comunale e registrati ai pertinenti capitoli di entrata:
- "diritti SUAPE";
  - "diritti per rilascio autorizzazioni cimiteriali";
  - "diritti per manomissione suolo pubblico";
  - "diritti per rilascio autorizzazioni ambientali varie";
  - "diritti per rilascio autorizzazioni pubblicitarie";
  - "diritti per rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico".
- 6.2.** I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta non sono suscettibili di compartecipazione o riparto e sono a vantaggio esclusivo dell'Ente Comunale (art. 10, c. 11, D.L. 8/1993, convertito con modificazioni in L. 68/1993).
- 6.3.** L'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta è vincolato alla manutenzione, ai lavori, alle opere, ai servizi tecnici e di progettazione ed alle forniture relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie e al patrimonio immobiliare comunale.

## **Art. 7 Entrata in vigore**

- 7.1.** Il presente regolamento è sostitutivo di quello approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2020.
- 7.2.** Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di approvazione.